



Viale Carlo Levi 6/I 75100 Matera - Tel +39 0835.244111 - Fax +39 0835.258000
urp@alsia.it - PEC: alsia@postecert.it - C.F. 00627370778 -

Lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica del costituendo polo delle agrobiotecnologie di Pantanello in agro di Bernalda. Importo appalto Euro 2.871.728,38 (di cui Euro 2.680.310,97 per esecuzione lavori, Euro 115.202,37 per oneri sicurezza ed Euro 76.215,04 per progettazione esecutiva). CUP: D84B15000170002- CIG: 6635968E04

VERBALE DI GARA PER APPALTO A PROCEDURA APERTA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI

[art.53, comma 2, lett. b) del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163]

DECIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA

DISAMINA ISTANZE di RIAMMISSIONE e/o RIESAME ed eventuale rideterminazione nuova graduatoria di gara

Premesso:

- che la Commissione di gara, rispettivamente in data 07/06/2016, 09/06/2016, 10/06/2016, 11/06/2016, 13/06/2016, 14/06/2016, 24/06/2016, 27/06/2016, ha esperito n. 8 sedute pubbliche di gara e in data 14/06/2016, 16/06/2016, 17/06/2016, 20/06/2016, 21/06/2016, 24/06/2016 ha esperito n. 6 sedute riservate;
- che di ognuna delle suddette sedute, la Commissione ha redatto apposito Verbale ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 163/2006;
- che, nella seduta del 27/06/2016, al termine delle operazioni, ha redatto la graduatoria finale delle offerte per i n. 22 plichi rimasti in gara ed ha proclamato aggiudicatario provvisorio il concorrente che si è posizionato primo in graduatoria;
- che, al fine di porre in essere gli adempimenti consequenziali (verifica requisiti ex art. 48 comma 2 D.Lgs. 163/2006 nei confronti del primo e del secondo classificato e dei requisiti di ordine morale ex art. 38 D.Lgs. 163/2006, procedimento di verifica offerte anomale, pubblicazioni), con Determinazione dell'Area Tecnica n. 2016/E/00011 del 30/06/2016, si prendeva atto dei Verbali di gara e dell'aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti del concorrente "Alfa Impianti s.r.l.- S.S. 101 Km. 22,245- 73044 Galatone (LE)" e della graduatoria finale;
- che con nota PEC prot. 6973 del 07/07/2016 è stata richiesta, all'aggiudicatario provvisorio dell'appalto in oggetto, ex art. 48 comma 2 del D.lgs. 163/2006, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, autodichiarati in sede di partecipazione alla gara;
- che, nel contempo, pervenivano all'ALSIA, da parte di alcuni concorrenti, le seguenti istanze:
 - 1) Nota PEC Impresa TRAIETTA SALVATORE DEL 13/08/2016 (PROT. ALSIA 8196 DEL 16/08/2016);
 - 2) Nota PEC Avv. Carlo Rella per conto di "Impresa ERAGON CONSORZIO STABILE" DEL 03/08/2016 (PROT. ALSIA 8196 DEL 16/08/2016);
 - 3) Nota PEC GENERALAPPALTI SRL DEL 29/07/2016 (PROT. ALSIA 7731 DEL 29/07/2016) e nota PEC del 23/09/2016 (PROT. ALSIA 9159 DEL 26/09/2016);

4) Nota PEC ATI -EDILE DEI FRATELLI PACE-IMPRESA DONATO F. LUIGI DEL 09/08/2016 (PROT. ALSIA 8099 DEL 10/08/2016);

di riammissione in gara e/o riesame di decisioni assunte nel medesimo consesso, che il RUP ha proposto all'attenzione della Commissione;

-che il RUP, recentemente, [a seguito: a) della verifica requisiti ex art. 48 comma 2 D.Lgs. 163/2006 nei confronti del primo classificato "Alfa Impianti s.r.l."; b) della verifica requisiti ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 del secondo classificato "General Appalti s.r.l.", attivata in riscontro alle PEC innanzi menzionate] ha avviato le procedure per la esclusione del concorrente aggiudicatario provvisorio "Alfa Impianti s.r.l." e del secondo classificato "General Appalti s.r.l.";

Considerato:

-che, per le suesposte motivazioni, veniva inserito sul sito dell'ALSIA, alla pagina elettronica <http://www.alsia.it/> alla sezione "bandi, avvisi e concorsi", apposito avviso ai concorrenti circa la data e l'ora prestabilita per l'inizio della DECIMA seduta pubblica di gara (ore 9,30 del 14/10/2016);

tanto premesso e considerato, l'anno duemilasedici addì 14 del mese di ottobre 2016 alle ore 10:10 nella attuale sede dell'Area Tecnica, in loc.tà Pantanello di Metaponto, si è riunita nuovamente la Commissione di Gara, designata con l'innanzi citata Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 2016/E/00009 del 31/05/2016 e così composta:

Ing. Vincenzo CAPECE.....	Presidente
Avv. Lucrezia GUIDA.....	Componente
Dott. Geom. Alfredo MARINO.....	Componente
Ing. Vincenzo RAGAZZO	Segretario verbalizzante

Si dà atto che sono presenti, in rappresentanza dei concorrenti a fianco di ciascuno indicati:

n.	Nominativo	Ditta/ATI rappresentata	estremi doc. riconoscimento e titolo di rappresentanza
1	Filippo Picerno	ERAGON Consorzio Stabile SCARL	C.I. n. AS 8360342 Comune Altamura (BA). Dipendente Impresa Tancredi Restauri srl, indicata come Ditta esecutrice dal Consorzio ERAGON
2	Fusco M. Felice	General Appalti s.r.l.	Legale rappresentante- C.I. n. AS2963147 Comune di Policoro (MT)
3	Castelluccio Nicola	General Appalti s.r.l.	Tecnico Delegato. C.I. n.AO4520639. Comune Colobraro (MT)

Tale riunione si rende necessaria per procedere:

- 1) alla disamina delle richieste di riammissione in gara e/o riesame delle decisioni di ordine tecnico/amministrativo assunte della Commissione, ad oggi pervenute all'ALSIA, da parte di alcuni concorrenti;
- 2) alla eventuale rideterminazione della nuova graduatoria di gara.

Si procede alla disamina di ognuna delle istanze pervenute.

Nota PEC Impresa TRAIETTA SALVATORE DEL 13/08/2016 (PROT. ALSIA 8196 DEL 16/08/2016)

Questioni che la Commissione di gara dovrebbe riesaminare, secondo Traetta:

- 1) ONERI SICUREZZA AZIENDALI.

In merito alla esclusione disposta dalla Commissione, in sede di gara, nei confronti dei concorrenti che non hanno indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali, a parere di Traetta, dovrebbero essere riammessi in gara perché è intervenuta, al merito, recente Sentenza C.d.S. A.P., 27 luglio 2016, n. 19.

La Commissione ritiene che la sentenza di che trattasi non incida sulla esclusione disposta a suo tempo nei confronti di coloro che, nell'offerta economica, non hanno indicato l'ammontare degli oneri di sicurezza aziendali.

Conclude, pertanto, di non dover procedere ad alcun riesame delle decisioni già assunte al merito.

2) REQUISITI PROFESSIONISTI INDICATI DALLE IMPRESE N. 32, 16, 12

Traetta chiede il riesame dei requisiti dei professionisti indicati dai concorrenti plico N. 32, 16, 12.

IMPRESA N. 32: ALFA IMPIANTI s.r.l.

Al merito la Commissione rileva che l'Amministrazione, per il tramite del RUP, ha recentemente inviato con nota PEC prot. 9532 del 06/10/2016, la comunicazione dell'esito negativo del procedimento di comprova requisiti ex art. 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e l'avvio della procedura di revoca dell'aggiudicazione;

IMPRESA N. 12: GENERAL APPALTI s.r.l.

Al merito la Commissione rileva che l'Amministrazione, per il tramite del RUP, ha recentemente inviato con nota PEC prot. 9531 del 06/10/2016, la comunicazione dell'esito negativo del procedimento di comprova requisiti e conseguente avvio del procedimento di esclusione;

IMPRESA 16: ERAGON CONSORZIO STABILE

Non essendo intervenuta alcuna novità in merito all'esclusione a suo tempo disposta, risulta inutile riesaminare i requisiti dei professionisti indicati nel RTP.

3) MODIFICA MATERIALI DEGLI INFISSI

Traetta sostiene che alcuni concorrenti hanno modificato il materiale degli infissi (che in progetto erano previsti in PVC/Alluminio/acciaio), determinando di fatto l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione paesaggistica e contravvenendo a quanto disposto al merito dal Disciplinare di gara.

Al merito la Commissione rileva quanto segue.

La modifica del materiale degli infissi, in progetto previsti in PVC, ALLUMINO e ACCIAIO, alla luce delle FAQ n.9 e FAQ n. 20, è stata affrontata dalla Commissione nel modo indicato nella prima seduta riservata di gara (Verbale n. 1 del 14/06/2016), testualmente sotto riportato:

<<..... la Commissione, proprio in relazione all'incidenza delle FAQ sulla valutazione delle offerte, in ordine alla FAQ n. 9 rileva una certa contraddittorietà del contenuto nella parte in cui la stessa riporta "non si possono proporre variazioni della tipologia/materiale per gli infissi da porre in opera (che devono essere necessariamente in PVC) in quanto ciò comporterebbe una inevitabile variazione degli oneri di manutenzione.....". In sostanza, con tale FAQ si precisa che non può essere modificato il materiale degli infissi (che secondo progetto deve comportare l'uso di: PVC, Alluminio e Acciaio) ma, al contempo, si riporta che gli stessi "...devono essere necessariamente in PVC". Di conseguenza, alla luce di tale FAQ, è ipotizzabile la presenza di offerte riportanti unicamente la trasmittanza del PVC, materiale notoriamente caratterizzato da minori valori di trasmittanza rispetto a quelli dei materiali metallici. In siffatta ipotesi la Commissione, in relazione al sub-criterio B1.1.1, si troverebbe costretta a scegliere fra: a) valutare tali offerte in relazione al valore di trasmittanza del solo PVC e quindi privilegiarle rispetto a quelle che prevedono anche l'uso di materiali metallici, come stabilito in progetto; b) assegnare punteggio zero, per il sub-criterio in questione, alle offerte unicamente riferite all'uso del PVC, omettendo (iniquamente) di considerare il tenore contraddittorio e, quindi, ipoteticamente "fuorviante" della FAQ. Dopo approfondita discussione la Commissione, al fine di assicurare una valutazione equa per tutti i concorrenti, in ordine al sub-criterio B1.1.1,

perviene alla decisione di procedere alla valutazione delle singole offerte facendo riferimento al solo valore di trasmittanza degli infissi in PVC proposto dai singoli concorrenti e desumibile dalla documentazione allegata alle singole offerte....>>

In siffatta situazione, restando implicitamente ammessa per ogni concorrente la realizzazione degli infissi nella SOLA ED ESCLUSIVA modalità prevista in progetto (con i medesimi materiali previsti in progetto ovvero PVC, ALLUMINIO e ACCIAIO), rimane esclusa ogni ipotesi di VARIANTE da sottoporre a nuova autorizzazione paesaggistica (ipotesi quest'ultima sostanzialmente penalizzata, dal Disciplinare di gara, con la impossibilità ad essere valutata).

4) MATERIALE ISOLANTE IN COPERTURA CON PANNELLO "BASF CS 5000" IRREALIZZABILE

Questo tipo di pannello sarebbe, a detta di Traetta, totalmente sfornito di strato di bitume e quindi non idoneo per la posa a fiamma di guaina bituminosa, così come previsto in progetto. Sarebbe, in sintesi, una miglioria irrealizzabile. In tali casi, se il concorrente in questione non ha proposto soluzioni alternative (così come evidenziato nella apposita FAQ n.19) nella propria proposta TECNICA, secondo Traetta, deve essere attribuito punteggio zero perché non può essere richiesto "A POSTERIORI" la metodologia (alternativa a quella di progetto) di posa lastra-guaina.

La Commissione fa rilevare che il problema non sussiste per questo tipo di pannello perché nella scheda tecnica del prodotto "BASF CS 5000", liberamente scaricabile dal sito web della casa costruttrice, è evidenziato come il pannello di che trattasi (ad elementi tra loro incastrati) espliciti azione protettiva sulla guaina e che, pertanto, va posizionato al di sopra della guaina bituminosa (che, per tal motivo, viene preventivamente posata a fiamma sul massetto del terrazzo) e non al di sotto come ipotizzato da Traetta.

5) MODIFICA DELLA GEOMETRIA DELLA STRADA

Traetta fa presente che alcuni concorrenti hanno proposto la modifica geometrica della strada di collegamento tra edificio 1 e edificio 5 (in particolare la larghezza della carreggiata), determinando di fatto l'obbligo a chiedere nuova autorizzazione paesaggistica. A costoro, per tale proposta di miglioria, deve essere attribuito punteggio zero.

Al merito la Commissione rileva che nella planimetria consegnata al Comune di Bernalda per la richiesta del Permesso di Costruire e contestuale nulla osta paesaggistico, non è stata VOLUTAMENTE riportata la strada di collegamento tra l'edificio n. 1 e l'edificio n.5, indicata nella planimetria di progetto posta in visione ai concorrenti, in quanto si TRATTAVA DI UNA IPOTESI MIGLIORATIVA PRIVA DI CERTEZZA. Tale evenienza è stata prospettata al competente Ufficio della Regione Basilicata che, interpellato al merito, ha evidenziato con nota prot. 135356/23AD del 01/09/2016, la necessità che venga obbligatoriamente inoltrata apposita richiesta di ulteriore nulla-osta. E ciò, ovviamente, a prescindere dalle dimensioni dell'arteria.

In tale contesto le proposte di variazione della "geometria" stradale dei concorrenti (in particolare la variazione di larghezza della carreggiata da 4,00 ml a 7,00 ml) non comportano alcun ulteriore aggravio di procedura.

6) PUNTEGGIO PANNELLI IN BACHELITE

Traetta sostiene che la Commissione deve rivedere i punteggi attribuiti a quei concorrenti che hanno offerto un n. di pannelli superiore a quelli indicati nella tabella della FAQ. 20 e che il punteggio massimo attribuibile per tale miglioria deve essere posto uguale a 6 a tutti i concorrenti che hanno offerto un n. di pannelli \geq a quelli indicati nella tab. della FAQ. 20.

Al merito la Commissione rileva quanto segue.

Nella FAQ n.20 si riportava il numero dei pannelli presenti nei prospetti del corpo di fabbrica n. 2 (uffici Agrobios), senza nulla specificare in ordine al numero massimo di pannelli proponibili per ciascuna delle

anzidette tipologie (pannello 120 x 120, pannello 120 x 180, pannello 120 x 300). Non vi era, pertanto (contrariamente a quanto sostenuto da Traetta), un limite superiore alla pannellatura proponibile per l'edificio n. 2, le cui superfici dei prospetti, a discrezione del singolo concorrente che doveva effettuare il rilievo, potevano essere addirittura estese all'intero perimetro del complesso aziendale.

Nella tabella della FAQ n. 20 è stato solo indicato il n. max di pannelli presenti nei prospetti del corpo di fabbrica n.2 che, in quanto tali, potevano (e non dovevano) essere tenuti in considerazione, senza in alcun modo escludere il superamento dei valori tabellati che, restava, comunque, nella discrezionalità del singolo concorrente.

7) MIGLIORIA ISOLAMENTO IN COPERTURA CON AGGIUNTA DI CARICHI SUL SOLAIO

Traetta sostiene che alcuni concorrenti hanno proposto, a livello lastrico solare, oltre alla posa del pannello termoacustico, la realizzazione di un massetto in cls sul quale poter incollare a fiamma la guaina bituminosa. Tale soluzione, a parere di Traetta, comporterebbe un incremento di carico sul solaio, stimato in 75 kg/mq, che, non essendo qualificabile come "opera minore" dalla DGR 21/2015 della Regione Basilicata, dovrebbe essere assoggettata a nuova denuncia di calcolo strutturale, ai sensi della normativa vigente in zona sismica.

Al merito la Commissione rileva quanto segue.

La realizzazione, sul solaio di copertura, di un massetto di regolarizzazione di 5 cm per posa in opera di guaina bituminosa, non comporta significativi mutamenti nella struttura resistente, per 2 motivi:

- Dalla relazione tecnica si evince che per l'intervento in corso è previsto lo svellimento, a livello lastrico solare, del preesistente pavimento in cls con relativo massetto avente spessore di circa 10 cm, che porterà ad un alleggerimento dei carichi preesistenti di una quantità sicuramente superiore a quella che il nuovo massetto potrà apportare;
- Il massetto di livellamento (peso 1.800,00 kg/mc), per uno spessore di 5 cm, fornisce un "incremento" di carico di circa $1.800,00 \times 5/100 = 90$ kg/mq, certamente trascurabile in fondazione; perché sia obbligatorio un intervento di adeguamento, infatti, si deve rientrare nella casistica di cui al punto 8.4.1 delle Norme Tecniche -D.M. 14.01.2008, di seguito riportate:
<<È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:
a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.>>

Per quanto innanzi, nessun adempimento ulteriore è previsto rispetto a quello programmato, ovvero che tale intervento "minore" (punto B.2.4. della Tab. B.2 allegata al DGR di Basilicata N. 739/2012) sarà inserito nella denuncia delle opere in c.a. da realizzare (muri, scale, etc.), prescritta ed obbligatoriamente prevista, nel Cap. Spec., tra gli adempimenti della progettazione esecutiva posti a carico dell'aggiudicatario dell'appalto.

8) RIBASSO SULL'ONORARIO PER SERVIZI IMPRESA N. 16

Secondo Traetta il concorrente 16 ha proposto un ribasso sull'onorario del progettista sicuramente <<eccessivo>>, se valutato in riferimento ai minimi tariffari etc..

La Commissione rileva al merito che il ribasso sull'onorario posto a base di gara offerto dalla Impresa n. 16 (pari al 95% secondo Traetta) non rileva perché la stessa impresa 16 è stata esclusa dalla gara per omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali.

9) SOLUZIONE ISOLAMENTO TRAVI E PILASTRI

Traetta sostiene che le soluzioni, proposte da alcuni concorrenti, inerenti l'isolamento termico di travi e pilastri possono determinare variazioni prospettiche tali da richiedere obbligatoriamente un nuovo NULLA OSTA paesaggistico. Tale evenienza comporta, nei loro confronti, l'obbligatoria attribuzione di un punteggio pari a zero.

La Commissione rileva al merito che le soluzioni proposte dai concorrenti non incidono significativamente sui singoli prospetti del fabbricato in quanto, nel progetto definitivo posto a base di gara per il quale è stato richiesta ed ottenuta la Autorizzazione Paesaggistica, al paragrafo <<Descrizione degli interventi previsti in progetto>> della Relazione Tecnica, l'intervento di che trattasi è testualmente riportato come <<4) Riduzione superfici finestrate per linee servizi e coibentazione travi e pilastri>>, senza indicazione dimensionale della riduzione della superficie [sebbene in alcune parti della relazione si parla di <<lievi riduzioni>> che, in quanto tali, sono state ritenute accettabili dalla Commissione per spessori ≤ 10 cm].

Nel verbale n. 4 del 20/06/2016, in seduta riservata, infatti, la Commissione ha operato nel modo seguente: <<In ordine all'isolamento termico di travi e pilastri, considerato che:

- *tale aspetto è "misurato" dal valore di trasmittanza, dichiarato dai concorrenti, che a sua volta dipende dalla qualità del materiale proposto e dallo spessore dello stesso;*
- *negli atti di gara non è riportato alcun limite numerico al citato spessore, ma ciò nonostante non sono tecnicamente accettabili spessori emergenti, dai profili di travi e pilastri, superiori a 10 cm in quanto, al di sopra di tale limite, si produrrebbe una (inaccettabile) parziale occlusione delle componenti mobili delle finestrate;*
- *a parità di qualità di materiale, che i concorrenti sono comunque vincolati a tenere invariata, la riduzione dello spessore del materiale isolante comporta una proporzionale (e lineare) riduzione della trasmittanza,*

tanto considerato, la Commissione, al fine di riportare nell'ambito della accettabilità tecnica (dei predetti 10 cm) le offerte che propongono spessori superiori a tale limite, decide di rimodulare i corrispondenti valori di trasmittanza offerti, rapportando tali valori al ridotto spessore di 10 cm utilizzando la seguente formula: $\text{trasmittanza offerta} \times \text{spessore offerto} / 10 \text{ cm} = \text{Valore di trasmittanza da utilizzare per l'assegnazione del punteggio.}>>$

Nota PEC Avv. Carlo Rella per conto di "Impresa ERAGON CONSORZIO STABILE" DEL 03/08/2016 (PROT. ALSIA 8196 DEL 16/08/2016)

Chiede riesame ESCLUSIONE comminata dalla Commissione per mancata indicazione, nell'offerta economica, degli oneri di sicurezza aziendali.

Al merito la Commissione ribadisce quanto già detto in risposta ad un quesito di Traetta, che si riporta testualmente:

<< La Commissione ritiene che la sentenza di che trattasi non incida sulla esclusione disposta a suo tempo nei confronti di coloro che, nell'offerta economica, non hanno indicato l'ammontare degli oneri di sicurezza aziendali. Conclude, pertanto, di non dover procedere ad alcun riesame delle decisioni già assunte al merito>>.

Nota PEC GENERALAPPALTI SRL DEL 29/07/2016 (PROT. ALSIA 7731 DEL 29/07/2016) e nota PEC del 23/09/2016 (PROT. ALSIA 9159 DEL 26/09/2016)

Istanza di riesame aggiudicazione provvisoria e accesso atti di altri concorrenti. Osservazioni formulate in merito al possesso requisiti del RTP della aggiudicataria provvisoria ALFA IMPIANTI s.r.l..

- 1) Violazione obbligo % minima requisiti mandataria in categ. III/c (IA.03) impianti elettrici (60%);
- 2) Mancato possesso requisiti nella categoria I/b (impianti-IB.11) FOTOVOLTAICO;
- 3) Requisito dei n.2 servizi di punta per ogni categoria di servizi.

In merito ai punti 1), 2) la Commissione precisa che, previa apposita richiesta per tramite del sistema AVCPASS dell'ANAC, il RUP ha proceduto, ex art. 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, alla disamina della documentazione pervenuta atta a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa autodichiarati, in sede di partecipazione alla gara, dall'aggiudicatario provvisorio "ALFA IMPIANTI s.r.l.".

In particolare, dall'analisi delle certificazioni esibite attestanti i servizi svolti dal RTP di professionisti indicato dal concorrente "ALFA IMPIANTI s.r.l.", il RUP ha riscontrato:

- il mancato possesso, per la capogruppo, del requisito nella misura "esatta" del 60% richiesta dal bando di gara, nella categoria ORIZZONTALE III/c (IA.03) impianti elettrici;
- il mancato possesso, per la mandante, del requisito del 40%, nella categoria ORIZZONTALE I/c (edilizia -E.20):
- il mancato possesso del requisito del RTP nella categoria I/b (impianti-IB.11) fotovoltaico.

Dell'esito negativo del procedimento di comprova requisiti ex art. 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e del conseguente avvio della procedura di revoca dell'aggiudicazione è stata data comunicazione all'interessato con nota PEC prot. 9532 del 06/10/2016 .

In merito al punto 3), la Commissione fa presente che tale evenienza non è da considerare ai fini della esclusione dalla gara, in quanto vi è qualificata giurisprudenza in materia (in ultimo, Sentenza CdS n. 1680 del 02/05/2016 sez. VI), in base alla quale <<.un solo lavoro può rilevare ai fini di cui al citato articolo 263, comma 1, lett. c)...>>, purchè sufficiente a coprire l'importo minimo richiesto dal bando di gara (nel nostro caso, almeno pari a euro 51.012,00).

Nota PEC ATI -EDILE DEI FRATELLI PACE-IMPRESA DONATO F. LUIGI DEL 09/08/2016 (PROT. ATIA 8099 DEL 10/08/2016)

Istanza per "intervento correttivo" in autotutela causa mancanza di imparzialità e trasparenza. Motivazioni:

- 1) per mancata attribuzione punteggio criterio B2.1.2 "caratteristiche tecnico prestazionale apparati conversione". L'ATI sostiene di aver esplicitamente indicato l'impegno con la dicitura "anche sotto il profilo contrattuale, all'adempimento di tutti gli impegni derivanti dall'offerta in questione".
- 2) Criterio di valutazione B1.1.1 (serramenti esterni): il calcolo della trasmittanza di <<UN NUMERO RILEVANTE di concorrenti>> non è stato fatto secondo il criterio della FAQ. 23 (MEDIA PONDERALE TRASMITTANZE). Esprime perplessità sul confronto tra valori trasmittanza determinati con metodi differenti...
- 3) Criterio di valutazione B1.1.2 (isolamento termico di travi e pilastri): il calcolo della trasmittanza di <<UN NUMERO RILEVANTE di concorrenti>> non corrisponde a quello indicato da ognuno di essi: nel caso della ATI che scrive, a fronte di un valore indicato di 0,221 W/mqK, sulla scheda di valutazione è stato considerato un valore di 0,309 W/mqK.
- 4) Criterio di valutazione B1.3.2 (Maggiore superficie rivestimento in bachelite uffici agrobios): pur avendo offerto il n. max di pannelli segnalato nella FAQ . 20, non ha ricevuto il punteggio max attribuibile perché, evidentemente, sono state considerate premiabili offerte tecniche con quantità superiori.

In merito al punto 1) la Commissione fa rilevare che dal verbale n. 4 del 20/06/2016, in seduta riservata, in merito alla valutazione dell'offerta tecnica del concorrente (PLICO N. 27) è riportato quanto segue:

<<Criterio B2.1.1 -Caratteristiche tecnico-prestazionali dei moduli fotovoltaici, in funzione dell'efficienza degli stessi (Viene richiesto di indicare il valore percentuale di efficienza a 20 anni dei moduli fotovoltaici proposti dal concorrente).

Il concorrente indica l'uso di moduli fotovoltaici tipo SUN POWER E20 327W che presentano caratteristiche tecnico-prestazionali di efficienza iniziale pari al 20.4% (come rilevabile dalla scheda tecnica allegata) e dichiara un decadimento di efficienza a 20 anni dell'89%. Di conseguenza si calcola che l'efficienza a 20 anni sia pari a : $20.4 \times 0.89 = 18.16\%$.

Criterio B2.1.2 –Caratteristiche tecnico-prestazionali degli apparati di conversione in funzione dell'efficienza (Viene richiesto di indicare il tempo di risposta dell'assestamento dell'inverter ai cambiamenti repentini di irraggiamento –misurato in secondi)

Il concorrente non allega la "dichiarazione d'impegno" come previsto dal disciplinare di gara, a pena di non assegnazione del punteggio. Quindi il punteggio relativo non è assegnabile.>>

Ovvero in conclusione il punteggio non è stato attribuito perché il concorrente non ha allegato la <<dichiarazione di impegno>>, espressamente richiesta dal Disciplinare di gara per il requisito di che trattasi, sulla base della quale veniva attribuito il punteggio.

In merito ai punti 2), 3), 4) la Commissione fa presente di aver ampiamente discusso al merito nelle risposte fornite ai quesiti posti da Traetta.

Terminata la disamina delle istanze pervenute, la Commissione inizia a discutere sulla necessità di procedere al rifacimento dei conteggi per la rideterminazione della nuova graduatoria di gara a norma dell'art. 48 comma 2 del D.lgs. 163/2006 e conseguente "nuova" aggiudicazione provvisoria.

Al merito rileva, in particolare, che:

- a) il "procedimento di esclusione" a valle della aggiudicazione provvisoria, intrapreso dal RUP nei confronti della prima e seconda classificata in esito alle proprie valutazioni, ha avuto inizio con l'invio delle PEC ad ognuno dei predetti concorrenti;
- b) tale iter procedurale non rientra nelle competenze della Commissione, ma dell'Ente appaltante ALSIA e che, il medesimo procedimento, in quanto tale, deve necessariamente gerarchicamente concludersi con apposito provvedimento della medesima Agenzia (Determinazione Dirigenziale dell'Area competente).


Ne consegue che, solo all'esito compiuto di tale procedura, la Commissione potrà effettuare le eventuali operazioni di competenza in merito al rifacimento dei conteggi e alla eventuale rideterminazione della graduatoria di aggiudicazione.

Alle **ore 12,20**, per tali motivazioni, la Commissione aggiorna la seduta a data da definire.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Ing. Vincenzo CAPECE




I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Avv. Lucrezia GUIDA



Dott. Geom. Alfredo MARINO



IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
Ing. Vincenzo RAGAZZO

